

STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"FONDAZIONE ISOLA D'ELBA ONLUS"

Art. 1

Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE ISOLA D'ELBA ONLUS", con sede in Portoferraio (Livorno), piazzale dell'Arcipelago Toscano senza numero civico.

Essa è conforme ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 (dodici) e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può, in alcuna forma, distribuire utili e/o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale.

La denominazione della "FONDAZIONE ISOLA D'ELBA ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione provvederà a richiedere la qualifica di O.N.L.U.S., la quale verrà sempre usata nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, o comunicazione rivolta al pubblico.

Detta qualifica verrà indicata con l'acronimo "O.N.L.U.S.", o con la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Art. 2

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti per svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale non di lucro, volte alla completa valorizzazione del territorio dell'Isola d'Elba sotto tutti i suoi aspetti, nonché a forme di sostegno sociale e culturale per la sua popolazione.

In particolar modo, la Fondazione ha lo scopo di promuovere, anche mediante attività di volontariato:

- 1) - la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con le esclusioni di cui all'articolo 10 (dieci), 1° (primo) comma, lettera a), numero 8 (otto) del D.Lgs. numero 460/1997. Detta attività è da considerarsi prevalente per la Fondazione;
- 2) - la assistenza sanitaria e socio-sanitaria in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- 3) - la promozione della cultura e dell'arte in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'attività di promozione della cultura e dell'arte potrà es-

sere svolta, indipendentemente dalla situazione di svantaggio dei destinatari, laddove siano riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato;

4) - l'istruzione in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

5) - la assistenza sociale e la beneficenza in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

6) - la tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 numero 1.089 (milleottantanove), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. numero 1409/1963.

Art. 4

Servizi

L'attività della Fondazione potrà consistere in concreto nelle seguenti attività:

a) - promuovere tutte le iniziative, sia nel settore pubblico che in quello privato, idonee a sviluppare le attività di tutela, valorizzazione e conservazione della natura e dell'ambiente, anche marino, del territorio dell'Isola d'Elba;

b) - contribuire, in ogni forma, a migliorare la assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio dell'Isola d'Elba;

c) - sviluppare e favorire la cultura e l'arte sul territorio;

d) - valorizzare e migliorare l'istruzione sul territorio e nei confronti della popolazione residente dell'Isola d'Elba;

e) - contribuire alla assistenza sociale ed alla beneficenza, in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le attività di cui alle lettere b), c), d), ed e), devono essere svolte in favore dei soggetti svantaggiati indicati al precedente articolo 3 (tre);

f) - tutelare e valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 numero 1.089 (milleottantanove), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. numero 1409/1963;

g) - organizzare richieste, convegni, corsi pubblici e quant'altro ritenuto necessario, al fine di divulgare le iniziative in corso ed i risultati conseguiti;

h) - cooperare con altri enti, aziende e istituzioni pubbliche per promuovere i progetti necessari al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

i) - attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa;

l) - provvedere alla gestione dei beni comunque ricevuti secondo il criterio del "minor rischio";

m) - è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo le stesse siano direttamente connesse, nei limiti previsti dal D.Lgs numero 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Attività connesse, strumentali ed accessorie

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:


- a) - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) - stipulare convenzioni e contratti, per l'affidamento a terzi, di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) - erogare premi e borse di studio;
- g) - svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) - dar corso, in via accessoria o strumentale, al perseguimento dei fini istituzionali, a diffondere la attività della Fondazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) - svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- l) - partecipare a bandi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 6

Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 (venticinque) del Codice Civile.



Art. 7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti, e destinati espressamente a tal fine;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo (sette);
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai contributi e donazioni dei Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti e Sostenitori effettuati senza vincolo di destinazione;
- dei ricavi delle attività istituzionali, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse, e quindi più in generale il Fondo di gestione della Fondazione, saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dagli Organi della Fondazione a ciò preposti. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia dei bilanci di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio

glio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'articolo 20 (venti) bis del D.P.R. numero 600/73. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Tutti gli adempimenti suindicati dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, oltre al potenziamento dell'attività della Fondazione, o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10

Membri della Fondazione


I Membri della Fondazione si dividono in:

- a) - Fondatori Promotori;
- b) - Fondatori;
- c) - Soci Partecipanti;
- d) - Soci Sostenitori;
- e) - Soci Ordinari;

Sono Soci Fondatori Promotori i singoli cittadini maggiorenni e gli Enti, nelle persone dei loro rappresentati legali, indicati nell'atto di costituzione della Fondazione.

Sono Fondatori tutti coloro i quali, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali, secondo i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Partecipanti, pubblici o privati, tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la costituzione della Fondazione, versando un contributo minimo che verrà fissato dal Consiglio



di Amministrazione.

Sono Soci Sostenitori e Soci Ordinari tutti coloro che corrispondono un contributo annuo minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione, o che svolgono attività di volontariato per gli scopi della Fondazione.

La qualità di membro della Fondazione ha natura permanente, fatte salve le ipotesi di esclusione o recesso disciplinate dall'articolo 18 (diciotto).

Art. 11

Organi

Sono Organi necessari della Fondazione:

- 1) - il Presidente;
- 2) - il Consiglio di Amministrazione;
- 3) - l'Assemblea dei Fondatori Promotori ed il suo Presidente;
- 4) - l'Assemblea Generale;
- 5) - il Revisore dei Conti.

Sono Organi eventuali della Fondazione, ove nominati:

- 1) - i Vice Presidenti;
- 2) - il Comitato esecutivo ed il suo Direttore;
- 3) - il Comitato tecnico-scientifico;
- 4) - il Segretario.

Art. 12

Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Anche il Vice Presidente è eventualmente nominato tra i propri membri da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, oc in sede di costituzione della Fondazione, potranno essere nominati fino a due Vice Presidenti.

In tale ultimo caso, verrà adottata una specifica delibera dall'organo suindicato per individuare specificatamente i rapporti ed il ruolo dei Vice Presidenti, sempre in conformità al presente Statuto.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da sei a sedici.

Sino alla prima assemblea generale, lo stesso sarà integralmente nominato dai fondatori promotori, che possono anche direttamente rivestire anche detto ruolo.

Il primo mandato avrà durata limitata, sino alla prima assemblea generale da convocarsi entro il 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici).

Successivamente alla prima assemblea generale, la sua composizione sarà la seguente:

a) - fino a tredici membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori Promotori;

b) - fino a tre membri nominati dall'Assemblea Generale, che li sceglie tra i Soci Partecipanti ed i soci Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dopo la prima assemblea generale restano in carica due anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della propria qualifica. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.


Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carico fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e adotta anche le delibere di straordinaria amministrazione della Fondazione.

Devono sempre intendersi di straordinaria amministrazione le delibere aventi ad oggetto i successivi punti numeri 2 (due), 3 (tre), 6 (sei) ed 8 (otto).

In particolare il Consiglio provvede a:

- 1) - deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) - deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) - determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 10 (dieci) possono divenire Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, nonché procedere alla relativa nomina;
- 4) - individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) - eleggere, nel proprio seno, il Presidente, i Vice Presidenti della Fondazione, il Comitato Esecutivo ed il Comitato



tecnico-scientifico;

6) - deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;

7) - conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

8) - deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

9) - svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri da tre a cinque, tra cui il Presidente della Fondazione, cui delegare l'ordinaria amministrazione, o specifici compiti nell'ambito della stessa, per un periodo da stabilirsi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire anche un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un numero di membri da tre a nove tra cui un suo Presidente, cui delegare specifici compiti che richiedono particolari competenze, per un periodo da stabilirsi.

E' data facoltà al Consiglio, previo parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori Promotori, di nominare uno o più Presidenti Onorari della Fondazione per alti meriti personali e professionali, nonché per l'attività svolta o da svolgere in favore della Fondazione.

Il Presidente Onorario non fa parte degli Organi deliberativi ed esecutivi della Fondazione, salvo specifici incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o su richiesta dell'Assemblea dei Fondatori Promotori, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso deve contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza c

almeno tre membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto palese e favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale la decisione condivisa dal Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente espressamente delegato a tal fine dal Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da almeno due Consiglieri, steso su apposito libro.

E' valida la partecipazione anche mediante videoconferenza, od altro analogo strumento tecnico, che assicuri il contraddittorio tra i membri.

Ai Fondatori Promotori è data facoltà di assistere a tutti i Consigli di Amministrazione, indipendentemente dalla qualità o meno di Consigliere.

A tal fine, tutti i Fondatori Promotori dovranno ricevere gli avvisi di convocazione del Consiglio.

Art. 14

Il Comitato esecutivo

È costituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri, variabile da tre a cinque, compreso il Presidente della Fondazione. E' l'Organo responsabile operativo. In particolar modo:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Il Presidente della Fondazione, per le attività proprie del Comitato, può anche direttamente nominare, in sua vece, un Direttore Responsabile a cui delegare le mansioni necessarie a svolgere l'amministrazione ordinaria della Fondazione.


Il Direttore esercita la propria attività con vincolo fiduciario, e può essere revocato direttamente, ad nutum, sia dal Presidente della Fondazione che dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico non può avere durata superiore ad un anno, fatto salvo il rinnovo dell'incarico alla scadenza con provvedimento espresso del Presidente della Fondazione.

Art. 15

L'Assemblea dei Fondatori Promotori

A quest'ultima compete:

- a) - la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, sino alla effettiva e possibile convocazione di una assemblea generale e la nomina fino a 13 (tredici) membri in seguito;
- b) - il parere vincolante e preventivo, da rilasciare al Consiglio di Amministrazione, per la eventuale nomina di Presidenti Onorari della Fondazione;
- c) - la nomina del suo Presidente che, eletto a maggioranza



dei componenti dell'Assemblea, dura in carica un anno, salva rielezione.

L'assemblea è convocata in forma scritta dal Presidente della Fondazione che la presiede, ovvero da almeno un terzo dei Fondatori Promotori.

La convocazione deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega. Ogni componente l'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti, e delibera a maggioranza degli stessi.

In caso di parità di voti è attribuito diritto di voto al Presidente della Assemblea.

All'assemblea dei Fondatori Promotori è data anche facoltà di attribuire, ad uno o più Fondatori, la qualità di membro dell'Assemblea dei Fondatori Promotori.

Tale qualità può essere attribuita ai Fondatori per meriti e competenze speciali, e per un periodo da uno a cinque anni salvo proroga per lo stesso periodo.

La attribuzione della qualità di membro dell'Assemblea dei fondatori e la sua eventuale proroga, dovrà avvenire con una delibera ratificata da almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i componenti dell'Assemblea dei Fondatori Promotori.

La partecipazione degli aventi diritto all'assemblea potrà avvenire anche mediante Audio/Video conferenza, o con altre modalità tecniche che possano garantire il contraddittorio.

Art. 16

Assemblea generale

All'assemblea generale, presieduta dal Presidente della Fondazione, partecipano tutti i membri (Fondatori Promotori, Fondatori, Soci Partecipanti, Sostenitori ed Ordinari).

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, o da 1/3 (un terzo) dei Fondatori (promotori e non), o da 1/5 (un quinto) complessivamente di tutti i soci partecipanti e sostenitori.

La convocazione deve avvenire per iscritto, anche via mail all'indirizzo comunicato dai membri alla Segreteria della Fondazione.

La validità della costituzione e delle deliberazioni seguono gli stessi criteri dell'Assemblea dei Fondatori, ad esclusione del numero minimo dei presenti in seconda convocazione che non potrà essere comunque inferiore ad un quinto di tutti gli aventi diritto.

All'Assemblea generale compete:

a) - la designazione fino a tre membri del Consiglio di Amm:

nistrazione;

b) - proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative, programmi, progetti ed attività volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Nel caso in cui non fosse raggiunto neppure in seconda convocazione il quorum necessario alla deliberazione, anche i tre membri del Consiglio di Amministrazione, eleggibili dall'Assemblea Generale, verranno eletti dall'Assemblea dei Fondatori, ove sia da quest'ultima ritenuto opportuno per un miglior funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le presenze iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Art. 18

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei membri della Fondazione, ad eccezione dei Fondatori Promotori, per gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- perdurante e reiterata morosità nel pagamento delle quote o nell'apporto di attività professionale o di beni materiali o immateriali dovute;

- condotta personale incompatibile con l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;

- è sempre disposta l'esclusione di qualsiasi membro della Fondazione, salvo i Fondatori Promotori, che abbia riportato una condanna penale, in via definitiva, ad una pena detentiva superiore ad anni tre di reclusione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la esclusione ha luogo anche per la loro estinzione, messa in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.

I membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 24 (ventiquattro) Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere, per ogni membro receduto, di adempiere alle obbligazioni assunte sino al momento del recesso.

Art. 19

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, nonché l'eventuale giudizio di impugnazione dei procedimenti di esclusione dei membri della Fondazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati.

In caso di disaccordo, il terzo arbitro verrà indicato dal Presidente del Tribunale di Livorno, al quale spetterà altresì anche la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri definiranno la controversia mediante determinazione contrattuale, ai sensi degli articoli 808 (ottocentotto) ter e seguenti Codice Procedura Civile, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Portoferraio (Livorno).

Art. 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad ONLUS operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3 (tre), comma 190 (centonovanta) della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 (seicentosessantadue).

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni di beni residui se imposte dalla legge.

Art. 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 22

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Firmato:

MANTOVANI Marco
David MORELLI Notaio

Copia autentica conforme all'originale firmato come per legge, rilasciata (con autorizzazione degli atenei), dal Dott. David MORELLI Notaio in Pionbino, per gli usi consentiti dalla legge.

Portoferraio

8 AGO. 2013

